

**TRIBUNALE DI CALTANISSETTA**

**SEZIONE CIVILE**

□□□

**Il GE**

**Dr. Francesco Lauricella**

Ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto : “ Opposizione all’ esecuzione” pendente

TRA

[REDACTED]  
[REDACTED] **(Debitori Esecutati)**

Avv. Nicola Mercatali del Foro di Forli-Cesena

**DEBITORI ESECUTATI OPPONENTI**

CONTRO

[REDACTED] **S.P.A. (Creditrice Procedente)** c.f. [REDACTED] ( già [REDACTED] spa )

(e, per Essa, dalla rapp.te procuratrice [REDACTED] **S.p.A.** c.f./p.i. [REDACTED])

Avv. [REDACTED]

**CREDITRICE PROCEDENTE OPPOSTA**

- Visto il ricorso per opposizione depositato dalla parte debitrice , contenente domanda di sospensione della procedura esecutiva indicata in epigrafe;



- A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29/3/2023;

#### OSSERVA

La proposta opposizione – inquadrabile nell'alveo dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc in quanto oggetto di contrasto tra le parti è la possibilità o meno di procedere ulteriormente nella esecuzione forzata - è fondata. Va accolta per l'effetto la istanza di sospensione della procedura esecutiva .

Sono i seguenti i motivi posti a base dell'opposizione :

- **DIFETTO DI VALIDA PROCURA RILASCIATA DALLA CREDITRICE [REDACTED] ( GIA' [REDACTED] spa ) ALLA MANDATARIA [REDACTED] S.P.A. E CONSEGUENTE DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DELLA MANDATARIA AD AGIRE IN EXECUTIVIS**

- **VIOLAZIONE DE TASSO ANTI-USURA PER EFFETTO DELLA INCIDENZA DELLA COMMISSIONE DI ANTICIPATA ESTINZIONE IN RELAZIONE AI DATI EMERGENTI DALLA PRODOTTA PERIZIA DI PARTE**

- **ASSENZA DI INDICAZIONI NONCHE' DI UN PIANO DI AMMORTAMENTO ALLEGATO AL MUTUO AL DI' DELLA STIPULA. INDETERMINATEZZA DEL TASSO E RICALCOLO EX ART. 117, COMMI 4 E 7, D.LVO 385/1993 (T.U.B.).**

**Parte opponente spiegava quindi le seguenti conclusioni .**

#### CONCLUSIONI

*“Voglia l'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito, in accoglimento della presente opposizione,*

***1) in via preliminare:* accertare la ricorrenza di gravi motivi, per le ragioni di cui alla narrativa tutta in relazione al “fumus boni iuris” ed approfondite in relazione al “periculum in mora” al paragrafo 4, e per l'effetto disporre ex articolo 624, c.p.c. la sospensione dell'esecuzione R.G. Es.**



Imm. 51/2022 pendente avanti al Tribunale di Caltanissetta;

**1.1) in via preliminare nel merito:** per il motivo di ricorso contrassegnato al testo sub n. 1), accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della Procedente, [REDACTED] S.P.A.;

**2) nel merito, in via principale:** per tutte le ragioni disaminate in narrativa, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo fondiario assistito da garanzia ipotecaria, stipulato in data 21 luglio 2010 dai Sigg. [REDACTED] e [REDACTED] avanti alla Dott.ssa [REDACTED], Notaio in CALTANISSETTA -CL (Repertorio n. [REDACTED] Raccolta n. [REDACTED] di € 110.000,00 (Centodiecimila/00) da rimborsare nel termine di 96 mesi dall'inizio del periodo di ammortamento fissato per il giorno 01.10.2010, ad inclusione della promessa di corresponsione del costo per commissione di anticipata estinzione ai sensi di cui al motivo n. 2) della narrativa di opposizione, è usurario agli effetti di cui all'articolo 1815, comma 2, cod. civ., accertare e dichiarare la nullità della clausola degli interessi, la gratuità del mutuo e la non debenza di alcun interesse, spesa e/o commissione corrisposta in esecuzione della clausola nulla, e pertanto rideterminare agli anzidetti termini, ex articolo 2033, c.c., i rapporti "dare/averè" fra Banca e Clienti, se del caso e necessario mediante espletamento di CTU che sin d'ora si richiede e previo ordine ex art. 210, c.p.c. di esibizione degli estratti conto richiesti in sede stragiudiziale (docc. 1 e segg. all. ricorso) ex art. 119, comma 4, d.lvo 385/1993 (TUB);

**3) nel merito, in via subordinata:** nella denegata ipotesi di reiezione dei punti conclusivi precedenti, nei sensi di cui al secondo motivo d'opposizione esaminato in narrativa, accertare e dichiarare che il tasso di interesse come pure l'ammortamento del capitale e, per l'effetto, che il TAN ed il TAEG, applicati al contratto di mutuo fondiario assistito da garanzia ipotecaria, stipulato in data 21 luglio 2010 dai Sigg. [REDACTED] e [REDACTED] avanti alla Dott.ssa [REDACTED], Notaio in CALTANISSETTA -CL (Repertorio n. [REDACTED] - Raccolta n. [REDACTED] di € 110.000,00 (Centodiecimila/00) da rimborsare nel termine di 96 mesi dall'inizio del periodo di ammortamento fissato per il giorno 01.10.2010, sono indeterminati in violazione dell'articolo 117, comma 4, d.lvo n. 385/1993 (T.U.B.) e che, per l'effetto, il tasso e l'ammortamento debbono essere ricalcolati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 117, comma 7), lettera a), d.lvo n. 385/1993 comminando, in luogo del tasso contrattualmente previsto o di quello concretamente applicato se (ed in quanto) diverso e superiore, il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione, e dunque rideterminare ex comb. disp. artt. 117, comma 4 e 7, TUB e 2033, c.c. i rapporti "dare/avere" fra banca e Cliente nei termini anzidetti, se del caso all'esito di CTU che sin d'ora si richiede e previo ordine ex art. 210, c.p.c. di esibizione degli estratti conto richiesti in sede stragiudiziale (docc. 1 e segg. all. ricorso) ex art. 119, comma 4, d.lvo 385/1993 (TUB);

**4) nel merito, in via finale e del tutto consequenziale:** in caso di accoglimento di almeno uno, indifferentemente, degli antescritti punti conclusivi, sempre e comunque accertare e dichiarare l'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine seguita dall'azionamento dell'esecuzione opposta e per l'effetto dichiarare la Banca tenuta al ripristino delle quote capitali secondo



*l'originario ammortamento, gratuito in caso d'usura o ricalcolato ai tassi c.d. B.O.T. in caso di indeterminatezza del tasso;*

**5) In via accessoria, spese di lite e distrazione al procuratore antistatario:** *Con vittoria di spese e compensi legali della presente procedura maggiorate degli accessori di legge (rimborso forfetario spese gen. e CPA) chiedendo al Giudice ordinarsi la distrazione al sottoscritto Procuratore antistatario ex articolo 93, c.p.c.”.*

\*\*\*

**IN VIA ISTRUTTORIA:**

**a) Ordine di esibizione rivolto alla Parte e/o a Terzi ex articolo 210, c.p.c.:** si chiede al Giudice adito ordinarsi alla [REDACTED] S.p.A. - odierna Procedente/Opposta in qualità di rappresentante per procura della Titolare del credito, nonché all'attuale Titolare del Credito azionato (Terza rispetto al rapporto processuale), Spettabile Società [REDACTED] S.P.A. (anch'Essa già compiutamente identificata in atti) l'esibizione di copia degli estratti conto periodici ex articolo 119, comma 4, d.lvo 385/1993 (T.U.B.) dall'origine del rapporto (salvo il parziale spirare dell'obbligo di conservazione) alla decadenza dal beneficio del termine, ovvero, cumulativamente o in alternativa, qualora il Giudice lo ritenga giusto e corretto, rivolgere l'ordine invocato al Terzo [REDACTED] S.p.A. (originante del rapporto), oggi [REDACTED] S.p.A. in seguito a fusione per incorporazione, Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale [REDACTED] // Partita IVA [REDACTED], in persona del proprio Legale Rapp.te p.t., con sede legale corrente in [REDACTED] 10121 - Torino.

**b) CTU Bancaria/Econometrica:** si chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio volta a rilevare ed accertare: *aa)* il superamento del tasso soglia antiusura vigente al momento della stipula del contratto di mutuo dedotto in atti includendo nel TEG il costo di anticipata estinzione ai sensi di cui alla contestazione descritta in narrativa; *ab)* l'indeterminatezza totale del regime di ammortamento del capitale e del tasso applicato al contratto di mutuo ipotecario dedotto in atti per la contraddittoria ed indeterminabile misura fissa o variabile del tasso TAN nonché per la mancata indicazione del regime di ammortamento del capitale mutuato (francese [oppure anche solo a rata costante], italiano, tedesco) ed anche, in combinato, per mancata allegazione, al di della stipula del contratto di mutuo, di un piano di ammortamento approvato in pari data dalle Parti.

**b.1) CTU sul "quantum":** si chiede ammettersi CTU volta a rideterminare i rapporti dare/avere fra la Banca ed il Cliente in caso di accertata usura e/o indeterminatezza del tasso, previa acquisizione degli estratti conto periodici ex art. 119, comma 4, d.lvo n. 385/1993 come da prossima e seguente istanza istruttoria *sub* lett. a);

**c) Produzione Documentale:** Si dimettono i documenti dal n. 1 al n. 4 in narrativa indicati.

**LE CONTRODEDUZIONI DI PARTE OPPOSTA**

**INSUSSISTENZA DEI GRAVI MOTIVI PER FAR LUOGO ALLA SOSPENSIONE  
EX ART. 624 CPC DELL'ESECUZIONE**



**VALIDITA' ED EFFICACIA DELLA PROCURA GESTORIA CONFERITA CON ATTO NOTARILE DA [REDACTED] SPA IN FAVORE DI [REDACTED] S.P.A E VALORE NON VIZIANTE DELLA LOCUZIONE " CREDITI RILEVANTI "**

***IRRILEVANZA AI FINI DELLA VERIFICA E/O COMPUTO DEL TEG DELLA COMMISSIONE DI ANTICIPATA ESTINZIONE - TESI AVVERSARIA PALESEMENTE INFONDATA***

- **ESCLUSIONE DELLA PENALE O COMMISSIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA DAL COMPUTO DEL TAEG**
- **ERRONEITA' DELLA CTP AVVERSARIA**
- **CONFORMITA' AL TASSO SOGLIA DI CUI ALLA LEGGE 108/96**

**OSSERVA**

**VALORE ASSORBENTE DELLA CENSURA RELATIVA ALLA INDETERMINATEZZA DELLE PROCURA SPECIALE CONFERITA DA [REDACTED] SPA ( già [REDACTED] spa ) ALLA MANDATARIA [REDACTED] S.p.A. AI FINI SOSPENSIVI**

Parte opponente allega la nullità della procura speciale conferita da [REDACTED] spa ( già [REDACTED] spa ) a [REDACTED] S.p.A. in quanto conferita non con riferimento a tutti i crediti vantati da [REDACTED] ( oggi [REDACTED] ) bensì con riferimento ai soli " crediti rilevanti ", nozione sfumata che comporta necessariamente un vizio di indeterminatezza della procura stessa ex art. 1346 cc per indeterminatezza dell'oggetto contrattuale così da generare incertezze applicative notevoli e da non consentire con esattezza di discernere tra crediti inseriti nella procura gestoria e crediti dalla stessa esclusi.

Al fine di dirimere il nodo della fondatezza o meno della proposta questione di nullità della procura speciale e del conseguente difetto di legittimazione attiva della mandataria [REDACTED] S.p.A. occorre fare riferimento alla lettera della conferita procura, lettera che si riporta integralmente :



procura speciale per il compimento di una pluralità di operazioni, atti e negozi del 06.08.2018, Rep. [redacted]

Racc. [redacted] conferita da [redacted] - [redacted] S.p.A. (già [redacted] S.p.A.) alla [redacted] S.p.A. :

-----Repertorio n. [redacted] (06.08.2018) Procura  
speciale -----per il compimento di  
una pluralità di operazioni, atti e negozi ----- La sottoscritta Signora: -----

[redacted], domiciliata per la carica presso la sede della Società dalla medesima rappresentata; -----

la quale interviene al presente atto non in proprio nome e conto, ma nella sua qualità di Amministratore Delegato, in nome e per conto di: -----

----- "[redacted] S.P.A.", --- società unipersonale, con sede in [redacted] capitale sociale euro [redacted] interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli [redacted] iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario ([redacted]),

società che agisce nel presente atto per il tramite e per conto del patrimonio destinato denominato ----- "Gruppo Vicenza", costituito ai sensi del d.m. n. 221 del 22 febbraio 2018, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, d.l. 25 giugno 2017, n. 99, convertito in legge 31 luglio 2017, n. 121 (il "DL 99/2017"); -----

a quanto oltre autorizzata in forza dei poteri conferitile con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 20 luglio 2017, iscritta nel Registro delle Imprese; -----

con il presente atto -----

----- nomina e costituisce in procuratore di [redacted] la società: ----- [redacted] S.p.A.", con sede legale in [redacted], via [redacted] ----- capitale sociale euro 200.000, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di ----- Treviso-Belluno:

[redacted] (il "Procuratore"), ----- in persona del suo legale rappresentante pro tempore (o di suoi generali o speciali procuratori), affinché provveda a compiere in nome e per conto di [redacted] ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali SGA è titolare (i "Crediti Rilevanti"), come di seguito meglio specificato: -----

- (a) intrattenere in ogni opportuna sede i necessari rapporti con i debitori dei Crediti Rilevanti (ovvero con gli obbligati diretti, i coobbligati, i successori, gli aventi causa, le compagnie assicurative e/o gli eventuali garanti) nei limiti dei contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica, da cui derivano i Crediti Rilevanti (i "Contratti Originari") e di ogni legge rilevante a tal fine; -----



- (b) monitorare l'esecuzione dei Contratti Originari (in particolare le obbligazioni di pagamento) da parte dei debitori o dei garanti;-----
- (c) porre in essere nei confronti dei debitori ogni atto e/o attività ritenuti necessari, utili od opportuni, con ogni più ampia facoltà occorrente, per: (i) il recupero tempestivo del credito da parte di [REDACTED] e (ii) più in generale per la migliore protezione degli interessi di [REDACTED] in relazione ai Crediti Rilevanti, le ipoteche, le garanzie accessorie e le polizze assicurative stipulate in relazione ai Crediti Rilevanti o ai Contratti Originari per la copertura, in relazione ai Crediti Rilevanti, di qualsivoglia rischio in qualunque modo relativo ai Crediti Rilevanti, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il rischio di danni o di distruzione di qualsiasi bene immobile oggetto di ipoteca ovvero il rischio di morte, incapacità al lavoro o invalidità dei relativi debitori ( le "Polizze Assicurative"), ivi inclusa in particolare, a scopo esemplificativo, quella di stabilire termini e condizioni delle transazioni, dilazioni, proroghe o ristrutturazioni del debito, nonché sottoscrivere, perfezionare ed eseguire tali atti, nei limiti dei rispettivi Contratti Originari e di ogni legge rilevante a tal fine; -----
- (d) assumere o continuare ogni iniziativa giudiziale e stragiudiziale volta a massimizzare gli incassi e i recuperi realizzati a valere sui Crediti Rilevanti, a minimizzare le relative spese di recupero, in particolare (i) promuovere, intervenire in, ovvero continuare, ogni opportuna procedura giudiziale per il recupero dei Crediti Rilevanti, e (ii) gestire, agendo in nome e per conto di [REDACTED], reclami, esperimenti di mediazione e controversie passive (anche dinanzi all'arbitro bancario e finanziario) con i debitori; -----
- (e) mantenere in vita le Polizze Assicurative in ogni momento e adempiere alle eventuali obbligazioni di SGA nascenti dalle stesse, eccetto eventuali pagamenti dovuti; -----
- (f) rilasciare quietanza ai debitori in relazione ai pagamenti dagli stessi effettuati;
- (g) incassare i Crediti Rilevanti facendo in modo che tali somme siano pagate direttamente a [REDACTED];
- (h) incassare effetti cambiari e assegni;
- (i) comparire davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa costituendosi in giudizio, ai sensi dell'articolo 77 del Codice di Procedura Civile, ovvero effettuando impugnazioni ordinarie e straordinarie, ove occorra, con espressa attribuzione della facoltà di transigere e conciliare; -----
- (j) sottoscrivere ogni istanza o altro documento necessario per condurre qualunque azione giudiziaria - in ogni stato e grado del giudizio - riguardante [REDACTED], fare atti di precetto; predisporre e sottoscrivere ricorsi, anche in materia di volontaria giurisdizione e ricorsi per ingiunzione, provvedendo ad ogni atto della conseguente procedura; richiedere, promuovere ed eseguire atti esecutivi, cautelari e conservativi;
- (k) intervenire, chiedere l'ammissione al passivo, dichiarare crediti, rinunciare ai Crediti Rilevanti nell'ambito delle procedure concorsuali, votare, prestare assenso nelle procedure e cause sopra specificate (ivi compresi: il concordato preventivo, il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa e l'amministrazione straordinaria); presentare ricorsi in opposizione allo stato passivo, ricorsi per ammissioni tardive; rilasciare quietanza sia nell'ambito delle azioni esecutive sia in quelle concorsuali sia in altra sede giudiziale e stragiudiziale; far parte del comitato dei creditori e del comitato di sorveglianza e sottoscriverne i pareri;
- (l) intraprendere qualsiasi azione necessaria a mantenere la validità ed effettività di ciascuna garanzia su ogni bene immobile, ivi compreso l'eventuale rinnovo delle Ipoteche ed a mantenere efficace qualsiasi altra garanzia;-----
- (m) sottoscrivere qualsiasi documento o atto necessario per mantenere la validità, il grado e la priorità di ciascuna ipoteca su ogni bene immobile, ivi compreso l'eventuale rinnovo delle ipoteche, e per mantenere



efficace qualsiasi altra garanzia;-----

(n) richiedere che vengano prestate volontariamente o legalmente, ove ritenuto opportuno o appropriato, garanzie accessorie o ipoteche a favore di [REDACTED];-----

(o) sottoscrivere l'atto di assenso alla cancellazione di ipoteche volontarie o giudiziali o di privilegi o di pegni nel caso in cui il Credito Rilevante garantito da ipoteca o privilegio o pegno, sia completamente estinto alla sua naturale scadenza oppure sia decorso il termine di revocatoria fallimentare in caso di estinzione anticipata;-----

(p) sottoscrivere l'atto di assenso alla cancellazione di ipoteche volontarie o giudiziali o di privilegi o di pegni nel caso in cui il Credito Rilevante garantito da ipoteca o privilegio o pegno, sia completamente estinto anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza e che riguardi o meno soggetti fallibili;



- (q) sottoscrivere l'atto di assenso alla cancellazione, riduzione, sottrazione di beni, postergazione e surrogazione di ipoteche volontarie o giudiziali, di privilegi e di pegni; -----
- (r) sottoscrivere l'atto di assenso alla cancellazione di ipoteche volontarie o giudiziali nel caso in cui il credito garantito da ipoteca, sia completamente estinto, anche in via transattiva; -----
- (s) sottoscrivere rinunce, riduzioni di ipoteche volontarie o giudiziali o sottrazioni di beni da ipoteche giudiziali o estensione del pari grado a terzi su ipoteche giudiziali; -----
- (t) sottoscrivere l'atto di assenso alla cancellazione di ipoteche volontarie o giudiziali in tutti i casi in cui detta cancellazione rappresenti un atto dovuto; -----
- (u) compiere in essere ogni altra attività di competenza di una persona incaricata di recuperare il Credito Rilevante; -----
- (v) concludere ogni accordo transattivo, di ristrutturazione, di rinegoziazione, di riscadenziamento, di accollo, di modifica o di proroga concluso in relazione a uno o più Crediti Rilevanti, ivi comprese le proposte di concordato preventivo e di concordato fallimentare, compensare i Crediti Rilevanti o rinunciare agli atti delle procedure e dei procedimenti relativi ai Crediti Rilevanti e procedimenti di cognizione collegati, consentire alle cancellazioni - totali o parziali - di formalità iscritte o trascritte a favore del creditore, presso qualsiasi conservatoria dei registri immobiliari solamente nei casi consentiti in base agli accordi esistenti con SGA; -----
- (w) cominciare, continuare o riprendere ogni procedimento giudiziario (inclusi i procedimenti cautelari) contro i debitore e gli altri obbligati; -----
- (x) promuovere e gestire possibili contestazioni o opposizioni ad azioni legali già iniziate, precetti, esecuzioni, atti esecutivi, stati passivi ecc. -----
- (y) promuovere, proseguire e gestire eventuali procedimenti di mediazione e/o conciliazione in relazione ai Crediti Rilevanti; -----
- (z) intervenire nell'ambito di procedimenti di risoluzione delle crisi di imprese non soggette a fallimento e consumatori che riguardino i debitori o altri obbligati in relazione ai Crediti Rilevanti;
- (aa) provvedere al deposito di memorie od altri atti nell'ambito dei procedimenti di cui sopra;
- (bb) prendere parte ai procedimenti di concordato preventivo che riguardino i debitori o altri obbligati in relazione ai Crediti Rilevanti, anche partecipando alle relative udienze per l'omologazione;
- (cc) cedere i Crediti Rilevanti, acconsentire ai piani di rimborso, rinunciare ai Crediti Rilevanti o emettere atti di quietanza totale o parziale; -----
- (dd) nominare, sostituire e revocare i legali incaricati e sottoscrivere accordi con i medesimi, in ogni competente sede giudiziale e procedurale e in ogni stato e grado del giudizio ed inoltre chiedere regolari aggiornamenti ai legali e altri consulenti nominati in relazione ai procedimenti giudiziari circa l'attività svolta, gli onorari e i diritti maturati; -----
- (ee) nominare, sostituire e revocare i notai, i legali e gli altri professionisti;
- (ff) eleggere nuovi domicili, ovvero modificare quelli esistenti;
- (gg) intrattenere in ogni opportuna sede, tutti i rapporti ritenuti necessari od opportuni per il miglior espletamento dell'incarico, con gli organi delle procedure - individuali e/o concorsuali, (anche già radicate) - quali curatori fallimentari, commissari giudiziali, commissari liquidatori, liquidatori, consulenti tecnici d'ufficio, custodi giudiziali e altri; -----



(hh) stabilire termini e condizioni per la prestazione del consenso all'accollo e/o assunzione del debito da parte di terzi aggiudicatari degli immobili cauzionali ai sensi dell'articolo 508 c.p.c. o di qualunque altra disposizione di legge applicabile, e più in generale, anche da parte di terzi acquirenti degli immobili cauzionali; sottoscrivere, perfezionare ed eseguire tali atti di consenso;

(ii) intrattenere i rapporti con i potenziali acquirenti dei Crediti Rilevanti; predisporre, scrivere e sottoscrivere lettere di accettazione di proposte irrevocabili di acquisto di Crediti Rilevanti da parte di terzi, nonché sottoscrivere, perfezionare ed eseguire tali atti; -----

(ij) incassare somme di denaro, anche da pubbliche amministrazioni, enti, istituti, società, banche, e rilasciare le relative quietanze; -----

(kk) apporre girate per l'incasso a cambiali, vaglia e assegni;

(ll) ricevere depositi di titoli e valori vincolati a garanzia;

(mm) accettare ipoteche, pegni, privilegi ed effettuare le relative iscrizioni e trascrizioni, ivi incluse le iscrizioni di ipoteche giudiziali; -----

(nn) predisporre, scrivere e sottoscrivere qualsiasi atto, lettera o documento in relazione ai poteri di cui sopra; -----

(oo) porre in essere le attività legali necessarie per l'esecuzione dell'incarico di cui sopra;

(pp) fare quanto necessario per la migliore esecuzione dell'incarico di cui sopra, con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge. -----

Il Procuratore potrà pertanto compiere, in nome e per conto di [REDACTED], ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti Rilevanti secondo i termini suindicati e il cui importo complessivo, calcolato secondo il GBV ("Gross Book Value") dei medesimi Crediti Rilevanti, non potrà essere superiore a euro 1.000.000 (unmilione).-----

Con riferimento ai poteri conferitigli, il Procuratore è espressamente autorizzato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1395 del codice civile e nei casi consentiti dalla legge, a contrattare anche con se stesso, in proprio o come rappresentante di altre parti. -----

Il Procuratore è altresì espressamente autorizzato a conferire procure o deleghe relativamente a singoli atti e/o categorie di atti sopra indicati a dirigenti e dipendenti del Procuratore medesimo, nonché a terzi discrezionalmente individuati, attribuendo ad essi tutte le facoltà ed i poteri che si renderanno di volta in volta opportuni, con espressa facoltà di subdelegare i medesimi poteri a terzi discrezionalmente individuati, ferma restando, in ogni caso, l'esclusiva responsabilità del Procuratore nei confronti di [REDACTED]

Tutti gli atti posti in essere e i documenti sottoscritti dal Procuratore, nell'esercizio dei poteri conferiti con la presente procura, saranno validi a tutti gli effetti e vincolanti per [REDACTED] e per i suoi successori ed aventi causa, con esonero dei funzionari addetti alla tenuta dei registri immobiliari e di ogni altro pubblico registro, e dei terzi in genere, da ogni responsabilità al riguardo. -----

La presente procura è efficace fino a revoca e viene conferita e sarà regolata secondo la legge italiana.

Milano, in via Turati n. 12, il giorno 6 (sei) agosto 2018 (duemiladiciotto). -----



Firmato Marina Natale ”

Osserva questo GE che - lungi dal contenere una specifica indicazione dei rapporti conferiti in gestione in dipendenza del mandato di cui alla superiore procura speciale notarile - la concedente ██████ si sofferma unicamente a dare una elencazione diffusa precisa ed analita dei soli poteri conferiti tacendo del tutto – ad eccezione della generica dizione “ Crediti Rilevanti ” – in merito agli elementi che avrebbero consentito di individuare con esattezza i crediti oggetto di procura gestoria.

E' noto che la giurisprudenza della S.C. formatasi *in subjecta materia* ritenga insufficiente, ad esempio, il riferimento ai cosiddetti “ crediti anomali ” al fine di ritenere sufficientemente circoscritto il perimetro della procura . Tale dizione viene ritenuta eccessivamente generica e non idonea ad effettuare alcuna specifica perimetrazione certa dell'oggetto della procura.

*A fortiori* – ritiene questo GE – deve ritenersi come non valida e dunque nulla per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1418, 1346 cc la procura in esame sopra specificamente e letteralmente riportata.

In particolare non è idonea ad individuare con esattezza l'oggetto della procura la dizione “ Crediti Rilevati “ :

- di essi non vengono descritte in procura le caratteristiche sì da poterli eventualmente sussumere in una categoria precisa cui fare riferimento;
- il concetto di “ rilevanza ” parrebbe ancorarsi alla importanza dell'affare oggetto di procura, ma trattasi di un concetto sfumato, dal momento che non viene indicato un *range* quantitativo di operatività ( valore minimo e massimo del rapporto da gestire ) di tale classificazione. Inoltre a cosa agganciare la “ rilevanza ” : alla capacità patrimoniale del contraente-cliente o piuttosto alla sfera delle potenzialità operative a patrimoniali dell'Istituto mutuante ?



Si tratta di temi ed interrogativi privi di risposta certa che inevitabilmente si ritorcono sulla conferita procura in termini di nullità per indeterminabilità dell'oggetto contrattuale.

Questo Tribunale ha ritenuto in altre occasioni valida la procura gestoria estesa " a tutti i rapporti ", ravvisando nel " tutto " ogni singolo rapporto nella titolarità del mandante. Lo stesso non può certo dirsi della nozione " Crediti Rilevanti ".

Né – volendo proprio ed *ad abundantiam* scavare nell'ordinamento per rinvenire un impiego giuridico di " credito rilevante " - il riferimento al dato normativo che considera " rilevanti " quei crediti interessati da deducibilità fiscale delle perdite societarie può essere conferente, essendosi in presenza di un mutuo fondiario che sfugge a quell'inquadramento ed in ogni caso per mancato richiamo delle parti a tale normativa ed ancor più per mancata specifica prova della inseribilità del credito oggetto di esecuzione in una delle categorie soggette a deducibilità. La normativa in questione, tra l'altro, non riguarda in modo specifico le Società operanti nel Settore Bancario bensì riguarda le Società in via generale .

Si ribadisce, in ogni caso, che la questione non è stata affrontata né richiamata dalle parti e che parte opposta era gravata, a fronte della allegazione di indeterminatezza della procura di parte opponente, dell' onere probatorio ( ed ancor prima di allegazione ) della sussumibilità del credito azionato nella presente procedura in una delle categorie dei crediti " rilevanti " ai fini dello sgravio ires ).

( L'articolo 106 del Tuir disciplina la deducibilità fiscale delle svalutazioni, degli accantonamenti per rischi e delle perdite sui crediti risultanti nel bilancio d'esercizio. In virtù di quanto previsto dal comma 1 di questa disposizione, le svalutazioni dei crediti commerciali iscritti in bilancio (sia nell'attivo circolante sia tra le immobilizzazioni finanziarie) sono deducibili ai fini Ires in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.

In linea generale, il limite dello 0,50 % delle svalutazioni fiscalmente deducibili deve essere determinato assumendo a riferimento le seguenti tipologie di crediti:

- i crediti iscritti in bilancio nell'attivo dello stato patrimoniale (risoluzione ministeriale 20 luglio 1995, n. 225/E);
- i crediti derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate al comma 1 dell'articolo 85 del Tuir (che trovano origine dall'attività caratteristica dell'impresa produttiva di ricavi) ovvero in particolare:



- le cessioni di beni e prestazioni di servizi alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa (compresi i crediti «per fatture da emettere»);
- le cessioni di materie prime, sussidiarie, semilavorati e di altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- le cessioni di azioni, di quote, obbligazioni e altri titoli in serie o di massa, anche se non rientranti tra quelle al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Oltre a quanto sopra, poi, ai fini della determinazione della quota deducibile devono essere ricompresi:

i crediti assistiti da garanzie prestate dal debitore (es. ipoteca, pegno) che non comportano alcun onere per il creditore (risoluzione ministeriale 19 aprile 1979, n. 6/217 e circolare ministeriale 30 dicembre 1993, n. III-6-701);

i crediti per finanziamenti fatti da soggetti aventi per oggetto specifico;

l'assunzione di partecipazioni in società o enti concessi a società controllate e collegate (risoluzione ministeriale 12 marzo 1976, n. 9/197);

i crediti scontati e ceduti alla clausola «salvo buon fine», ma solo nel caso di esercizio dell'azione di regresso da parte del cessionario a seguito del mancato pagamento del debitore (circolare ministeriale 1/8/1987, n. 19/9/015).

La legittimità di quest'ultima ipotesi (innovativa rispetto al precedente orientamento) è ancora largamente dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza (si veda, tra le altre, Commissione tributaria Centrale, 5 dicembre 1995, n. 4174);

i crediti commerciali ceduti pro-solvendo, poichè, in tal caso, il rischio di regresso correlato ai crediti ceduti resta in capo alla società cedente (Cass. 16/10/2006 n. 22171, Cass. 14/2/2002 n. 2133 e Cass. 24/3/2005 n. 13803. In senso contrario: ris. min. 20-7-1995, n. 225);

3) i crediti non coperti da garanzia assicurativa.

Sempre rimarcando la circostanza che parte opposta non ha soddisfatto lo specifico onere probatorio di dare prova della definitezza della procura, venendo alla voce sopra indicata e relativa “ *ai crediti assistiti da garanzie prestate dal debitore (es. ipoteca, pegno) che non comportano alcun onere per il creditore (risoluzione ministeriale 19 aprile 1979, n. 6/217 e circolare ministeriale 30 dicembre 1993, n. III-6-701)* ”



deve ritenersi che un mutuo fondiario erogato da una Società operante nel mercato del credito e del risparmio sia ben lungi dal non prevedere per l'erogante specifici " Oneri " : l'onere di rendicontazione periodica, l'onere di invio di documentazione in estratto-conto, l'onere di assicurare una determinata contabilizzazione dei poste attive e passive sono tutti oneri che indurrebbero alla non applicabilità di tale previsione al caso concreto.

In definitiva la dizione " crediti rilevanti " – a giudizio di questo GE – non soddisfa il requisito minimo di certezza della procura. La procura a gestire conferita da [REDACTED] (oggi [REDACTED] spa) a [REDACTED] S.p.A. deve pertanto ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto con rilievo anche ex officio, oltre che di parte, in applicazione del disposto degli artt. 1418 e 1346 cc.

La sospensione ex art. 624 cpc è, per l'effetto fondata :

- su un piano di *fumus boni iuris* è evidente che l'assenza di una valida procura priva la [REDACTED] S.p.A. di ogni legittimazione attiva e rende instabile ed incerto, in quanto suscettibile di agevole riforma in sede di merito, ogni risultato liquidatorio conseguente alla procedura esecutiva immobiliare ;
- su un piano di *periculum* la totale elisione del bene staggito dal compendio patrimoniale degli esecutati inciderebbe oltremodo sulla loro situazione patrimoniale già precaria , attestata dalla impossibilità di far fronte al pagamento del contratto debito .

La procedura va, per l'effetto sospesa in accoglimento della doglianza sopra argomentata della indeterminatezza della procura conferita alla mandataria.

L'accoglimento delle doglianza in questione è assorbente di ogni altra questione;

### **Spese del procedimento**

Per il principio di soccombenza le spese vanno poste a carico della opposta e si liquidano come in dispositivo applicando la riduzione del 50 % stante il carattere assorbente della prima questione trattata e la mancata emissione di un giudizio nel merito ed esclusa la fase istruttoria in quanto non tenutasi, applicando le tabelle dei giudizi cautelari .

- Visto l'art. 624 cpc;

PQM

Provvedendo in ordine alla opposizione proposta dai debitori [REDACTED] e [REDACTED] sospende la procedura esecutiva n. 51/2022.



- Condanna la opposta al pagamento in favore dei debitori opposenti della spese di lite liquidate in complessivi Euro [REDACTED] per competenze, oltre il 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali ed oltre IVA e CA

- Assegna il termine di giorni sessanta per l'instaurazione del giudizio di merito, previa iscrizione della causa a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini ex art. 163 bis cpc, ridotti della metà. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Caltanissetta, 10/10/2023

Il G.U.

Dr. Francesco Lauricella

